

COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI DEI DIFENSORI DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN MATERIA CIVILE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

CORTE D'APPELLO DI TORINO
17 MAR 2016
PROT. N. 65 I

PROTOCOLLO DI INTESA

I Presidenti della Corte d'Appello di Torino, dott. Arturo Soprano, e del Consiglio Regionale degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta, avv. Mario Napoli,

atteso il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare all'art. 83, c. 3 bis, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

atteso il decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55;

convengono circa la necessità di individuare (fatti salvi la valutazione di situazioni peculiari e il rispetto del principio della domanda) una prassi condivisa per le modalità della richiesta di liquidazione dei compensi professionali dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, dei tempi di liquidazione nonché della previsione di parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione e, conseguentemente, la liquidazione, nei seguenti termini.

A) REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

Tutti i soggetti coinvolti, nei rispettivi ruoli, nella verifica dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pongono cura particolare anche nell'accertamento della non manifesta infondatezza della domanda, onde non incorrere nell'evenienza della successiva revoca ex art. 136 dello stesso decreto all'esito del giudizio.

B) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

B1) TERMINI PER IL DEPOSITO

In rispetto della statuizione di cui all'art. 83, c. 3 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *"il decreto di pagamento è*

emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita l’istanza di liquidazione, corredata dei documenti di cui al successivo punto C2, nei seguenti termini:

per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;

per il rito lavoro: contestualmente all’udienza di discussione;

per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l’udienza in camera di consiglio.

B2) MODALITA’ DEL DEPOSITO

Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita, nei termini sopra indicati, l’istanza di liquidazione dei compensi ed i relativi allegati per via telematica, provvedendo a consegnarne copia cartacea nel solo caso di discussione orale.

C) REQUISITI DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

C1) FORMA

Per favorire una liquidazione rapida e agevole dell’istanza di liquidazione dei compensi il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato utilizza il modello proposto ed allegato al presente protocollo, curando l’esatta e completa indicazione dei dati propri, dei dati del procedimento, dei dati della persona rappresentata e dei riferimenti relativi alla ammissione al patrocinio.

L’istanza contiene l’indicazione analitica delle attività difensive svolte per ciascuna fase.

L’avvocato che intende richiedere una liquidazione superiore ai valori medi, nell’indicare analiticamente le attività difensive effettivamente svolte, sia in studio che avanti alla Corte, specifica la complessità della prestazione e motiva sinteticamente la ragione dell’incremento richiesto rispetto al valore medio per la singola fase individuata.

C2) DOCUMENTI DA ALLEGARE

Unitamente all’istanza di cui sopra il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deposita il provvedimento di ammissione al patrocinio, la domanda di ammissione ed il relativo fascicolo documenti.

D) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella istanza di liquidazione indica i compensi richiesti per l'intero; la riduzione del 50 per cento, così come previsto dall'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, viene applicata dalla Corte nel decreto di liquidazione.

La Corte liquida i compensi del difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in rispetto della statuizione di cui all'art. 83, c. 3 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *"il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*.

La Corte applica i parametri di cui al D.M. 10.03.14 n. 55 in relazione al valore della causa nei valori medi così come determinati dagli artt. 4, 5 e 6, fatta salva l'applicabilità degli aumenti o delle riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 (aumento fino all'80 per cento o diminuzione sino al 50 per cento; per la fase istruttoria l'aumento è fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento).

La Corte d'Appello applica la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 10.03.14 n. 55 (*"quando in una causa l'avvocata assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetta oltre i primi dieci, fino ad un massimo di 20"*), e la diminuzione di cui al comma 9 (*"nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi di inammissibilità od improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocata del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile"*).

Il compenso è liquidato per le fasi effettivamente svolte anche tenuto conto dell'art. 92 c.p.c.

Nel caso in cui il giudizio si concluda con una conciliazione tra le parti, la Corte d'Appello liquida, oltre le fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva ed istruttoria), la maggiorazione di cui all'art. 4 c. 6 del D.M. 10.03.14 n. 55 fino ad un quarto della fase decisionale.

Ai sensi dell'art. 11 di detto decreto ministeriale la Corte d'Appello liquida l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese a norma dell'art. 27 della materia stragiudiziale in conformità alla idonea comunicazione.

La Corte d'Appello inoltre applica, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto, la somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

La Corte qualora intenda applicare, in deroga ai valori medi, quelli minimi medi o minimi motiva specificatamente le ragioni per ciascuna fase.


Come previsto dall'art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte nella determinazione complessiva dei compensi del difensore opera la riduzione del 50 per cento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. D.M. 10.03.14 n. 55, l'importo liquidato con decreto di pagamento non può essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Torino, 17 marzo 2016


Il Presidente della Corte d'Appello di Torino

(Dott. Arturo Soprano)



Il Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta

(Avv. Mario Nappli)



ALLEGATI

ALLEGATO 1: MODELLO DI ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE _____

R.G. n.

L'avvocato sottoscritto,

procuratore del/della Sig./Sig.ra, nato/a a il, residente in,
codice fiscale,

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza del provvedimento del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data che si allega alla presente,

CHIEDE

la liquidazione dei compensi, delle spese e degli esposti per l'attività prestata nel giudizio
secondo la seguente nota: (scegliere lo schema pertinente fra quelli sotto riportati)

Scaglione del valore indeterminato da € 5.200,01 ad € 26.000,00

FASE	MINIMO	MINIMO MEDIO	MEDIO	MEDIO MASSIMO	MASSIMO	CASO IN SPECIE
STUDIO	540,00	810,00	1.080,00	1.512,00	1.944,00	
INTRODUTTIVA	438,50	657,75	877,00	1.227,80	1.578,60	
ISTRUTTORIA	532,50	1.153,75	1.775,00	2.662,50	3.550,00	
DECISIONALE	910,00	1.365,00	1.820,00	2.548,00	3.276,00	
(in alternativa CONCILIAZIONE)	—	—	—	—	—	

Totale	2.421,00	3.986,50	5.552,00	7.950,30	10.348,60	
RIMBORSO SPESE						
TOTALE S. E. & O.						

OPPURE: scaglione del valore indeterminato da € 26.000,01 ad € 52,000,00

FASE	MINIMO	MINIMO MEDIO	MEDIO	MEDIO MASSIMO	MASSIMO	CASO IN SPECIE
STUDIO	980,00	1.470,00	1.960,00	2.744,00	3.528,00	
INTRODUTTIVA	675,00	1.012,50	1.350,00	1.890,00	2.430,00	
ISTRUTTORIA	870,00	1.885,00	2.900,00	4.350,00	5.800,00	
DECISIONALE	1.652,50	2.478,75	3.305,00	4.627,00	5.949,00	
(in alternativa CONCILIAZIONE)	—	—	—	—	—	
Totale	4.177,50	6.846,25	9.515,00	13.611,00	17.707,00	
RIMBORSO SPESE						
TOTALE S. E. & O.						

OPPURE: scaglione del valore indeterminato da € 52.000,01 ad € 260.000,00

FASE	MINIMO	MINIMO MEDIO	MEDIO	MEDIO MASSIMO	MASSIMO	CASO IN SPECIE
STUDIO	1.417,50	2.126,25	2.835,00	3.969,00	5.103,00	
INTRODUTTIVA	910,00	1.365,00	1.820,00	2.548,00	3.276,00	
ISTRUTTORIA	1.236,00	2.678,00	4.120,00	6.180,00	8.240,00	
DECISIONALE	2.430,00	3.645,00	4.860,00	6.804,00	8.748,00	
(in alternativa CONCILIAZIONE)	—	—	—	—	—	

Totale	5.993,50	9.814,25	13.635,00	19.501,00	25.367,00	
RIMBORSO SPESE						
TOTALE S. E. & O.						

Oppure nelle cause cd. "seriali" (solo fasi di studio, introduttiva e decisionale)

nelle cause cd. "seriali" di valore fino a € 5.200

FASE	MINIMO	MEDIO	CASO IN SPECIE
Totale	915,00	1.830,00	
RIMBORSO SPESE			
TOTALE S. E. & O.			

nelle cause cd. "seriali" di valore fino a € 26.000

FASE	MINIMO	MEDIO	CASO IN SPECIE
Totale	1.889,00	3.777,00	
RIMBORSO SPESE			

nelle cause cd. "seriali" di valore fino a € 52.000 o valore indeterminato

FASE	MINIMO	MEDIO	CASO IN SPECIE
Totale	3.308,00	6.615,00	
RIMBORSO SPESE			

1) FASE STUDIO

attività svolta :

.....

2) FASE INTRODUTTIVA

attività svolta :
.....

3) FASE ISTRUTTORIA

attività svolta :
.....

4) FASE DECISORIA

attività svolta :
.....

Con l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma, del D.M. 10.03.14 n. 55 per le seguenti ragioni

SPESE DOCUMENTATE:

TOTALE €, oltre il rimborso delle spese forfettarie del 15 per cento, CPA ed IVA come per legge.

Si allega la seguente documentazione:

provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con relativo fascicolo documenti

.....

Con ossequio.

Torino,

ALLEGATO 2:

MODELLO DECRETO DI PAGAMENTO

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione _____

**DECRETO DI PAGAMENTO AL DIFENSORE
IN SEDE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott.	Presidente
Dott.	Consigliere
Dott.	Consigliere

Visti gli atti del procedimento N. _____/____ R.G. definito con sentenza in data _____ ;
decidendo sull'istanza presentata dall'Avv. _____, in qualità di difensore del sig. / della sig.ra _____
pronuncia il seguente

DECRETO

Premesso che il sig. / la sig.ra _____, parte appellante/ appellata, è stato/a ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ del _____) e che deve procedersi in questa sede alla liquidazione del compenso richiesto dal difensore per l'attività svolta;

rilevato che per la liquidazione di quanto dovuto occorre fare riferimento, in forza di quanto disposto dall'art. 82 D.P.R. 115/02, "*alla tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità*";

ritenuto, quanto alla proposta di parcella presentata dal difensore sopra nominato, che essa risulta essere aderente ai criteri di legge;

rilevato ancora che a norma dell'art. 130 D.P.R. cit., "*gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà*" e che tale riduzione risulta / non risulta essere già stata effettuata nella proposta di parcella;

considerato che le spese possono essere liquidate solo se documentate;

ritenuto, quindi, in relazione alla proposta di parcella depositata dal difensore sopra indicato, che possano essere congruamente liquidate, vista l'attività effettivamente svolta, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, la somma complessiva di € _____, di cui € _____ per la fase di

studio, € _____ per la fase introduttiva, € _____ per la fase decisoria, nonché
€ _____ per esposti, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA.

P.Q.M.

Liquida in favore dell'Avv. _____ il compenso per l'attività svolta nel giudizio, a
favore di _____, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella somma di €
_____ per esposti ed € _____ per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e
IVA.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/02.

Torino, _____

IL PRESIDENTE